



*Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*

*di concerto con*

*Il Ministro dell'economia e delle finanze*

**Modalità di riscossione e versamento delle sanzioni al bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 33, comma 25, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 16**

**VISTO** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni;

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle “norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

**VISTO** il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, inerente “Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2019, n. 179, concernente: “Regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132”, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, n. 53;

**VISTA** la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale;

**VISTO** il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 16, recante “Norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625”;

**VISTO** in particolare l'articolo 33, comma 25, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 16, che prevede che con provvedimento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di riscossione e di versamento delle pertinenti sanzioni al bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione, ai sensi dell'articolo 30, commi 4 e 5 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, ad apposito capitolo di bilancio dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l'attuazione delle misure di eradicazione, gestione e coordinamento dell'autorità unica centrale, di cui al regolamento (UE) 2016/2031, nel limite del 50 per cento dell'importo complessivo;





*Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*

*di concerto con*

*Il Ministro dell'economia e delle finanze*

**VISTO** l'articolo 33 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 16, recante le sanzioni amministrative per le violazioni delle disposizioni di cui allo stesso decreto legislativo e alla normativa di settore nazionale e dell'Unione europea;

**RITENUTO** necessario definire le modalità di versamento e di riscossione delle sanzioni amministrative in applicazione dell'articolo 33 comma 25, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 16;

## **DECRETA**

### **Articolo 1**

**(Modalità di versamento delle sanzioni di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 16)**

1. Le sanzioni amministrative previste dall'articolo 33 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 16, irrogate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e conseguenti ai controlli di competenza del Servizio fitosanitario centrale, sono versate tramite bonifico bancario o postale, da effettuarsi alla Tesoreria di Roma Succursale (codice n. 348), in conto competenza, con imputazione al capitolo 2478, Articolo 4, dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato – capo XVII relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali utilizzando il codice IBAN pubblicato nel portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, al seguente link: [https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/attivita\\_istituzionali/formazione\\_e\\_gestione\\_del\\_bilancio/tesoreria\\_dello\\_stato/strumenti\\_di\\_versamento\\_in\\_tesoreria/amministrazioni\\_pubbliche/?selmenu=3\\_1](https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/attivita_istituzionali/formazione_e_gestione_del_bilancio/tesoreria_dello_stato/strumenti_di_versamento_in_tesoreria/amministrazioni_pubbliche/?selmenu=3_1).

### **Articolo 2**

**(Modalità di riscossione delle sanzioni di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 16)**

1. Nel caso di mancato o ritardato versamenti delle sanzioni amministrative di cui al comma 1 si applicano le modalità di riscossione di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Il presente decreto è oggetto di pubblicazione nel portale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e sul sito web del Servizio Fitosanitario Nazionale.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE  
ALIMENTARI E FORESTALI

Stefano Patuanelli

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE  
FINANZE

Daniele Franco

